



COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 23 in data 24/06/2021

Classificazione
1.4

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI. ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE E PRECISAZIONI INERENTI L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2021

L'anno 2021, addì ventiquattro del mese di giugno alle ore 20:30 convocato, in seguito a regolari inviti, si è riunito, convocato, in videoconferenza secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, in sessione ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i seguenti Signori:

Cognome e Nome	Presente	Cognome e Nome	Presente
BRIZZI ROBERTO	Si	CELLI BRUNO	Si
CESCHI STEFANO	Si	MOTTA AMELIA	Si
GASPARINI VERONICA	Si	VASSANELLI ENRICO	No
FONTANA FEDERICO	Si	SALIZZONI SILVIO	No
MANARA NICOLA	Si	AMBROSI VITTORIO	Si
FURLANI DAVIDE	Si	BOSCAINI MARIA PAOLA	Si
BECCHERLE GIORGIO	Si	SEGALA NADIA	Si
BRIZZI SIMONE	Si	BONADIMANI LUCIO	Si
ZAPPALA' MATTEO	Si		

PRESENTI: 15 ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza in qualità di Segretario Comunale il Dott. Francesco Corsaro il quale provvede alla redazione del seguente verbale. Constatato il numero legale degli intervenuti il Dott. Stefano Ceschi assume la presidenza, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nella proposta n. 27 in data 16/06/2021 che, corredata dai previsti pareri, è conservata in originale agli atti dell'Ufficio Segreteria.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione anni 2021/2023;

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014) art. 1, comma 639, che istituisce la Tassa sui Rifiuti (TARI), componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti modificata dalla Legge n. 160/2019;

VISTA la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 ed in particolare l'art. 1, comma 738, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO il Decreto Legislativo n. 116 del 26/09/2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti che ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA);

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 25 del 04/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'Applicazione della tassa sui rifiuti;

VISTI:

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs n. 446 del 15/12/1997 il quale stabilisce che: *“Le provincie e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, [...] nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;*

- l'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019 convertito con modificazioni nella Legge n. 58 del 28/06/2019 il quale sostituisce il comma 15 dell'art.13 del DL 6/12/2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla Legge del 22/12/2011, n. 214 ed il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;*

- l'art. 15 ter del sopra richiamato D.L. n. 34/2019 il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;*

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000, sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448 del 28/12/2001, che stabilisce *“Il termine [...] per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;*

- l'art. 6, comma 3-bis, della Legge n. 212/2000, Statuto del contribuente, il quale incoraggia l'amministrazione ad assumere iniziative per favorire l'adempimento delle obbligazioni tributarie nelle forme meno costose e più agevoli;

- l'articolo 1, comma 169, della Legge n.296/2006, legge finanziaria per il 2007, secondo il quale i comuni deliberano le variazioni di aliquota o di regolamento applicabili nell'anno di riferimento entro il termine previsto dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione e ne autorizza gli effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno stesso;

RICHIAMATI:

- l'art. 42, comma 1, lettera f), della Legge n. 267/2000, inerente alla competenza dei Consigli Comunali nella disciplina generale;
- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo 106, comma 3 bis, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.77/2020, che ha fissato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;
- il D.M. del 13 gennaio 2021, il quale stabilisce che: "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2022 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021";
- il Decreto Legge del 22 marzo 2021 n. 41, convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del L. 21 maggio 2021, con il quale è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2022;
- Il Decreto Legge del 29 aprile 2021 che ha previsto la proroga al 31 maggio 2021 dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021, del rendiconto 2020 ed anche i termini di approvazione delle delibere regolamentari e tariffarie dei tributi locali; fa comunque eccezione il termine per il regolamento e le tariffe della TARI che, solo per l'anno 2021, possono essere deliberati dai Comuni entro il 30 giugno, così come previsto dal D.L. n. 41 del 22 marzo 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 69 del 21 maggio 2021 (Decreto Sostegni, art. 30, comma.5).

CONSIDERATO che per esigenze organizzative di bilancio, sussiste la necessità di dover introitare entro l'anno di riferimento del ruolo, gli importi dovuti da parte dei contribuenti, stabilendo, con decorrenza dall'anno d'imposta 2021, tre rate per il versamento del tributo TARI, con la possibilità di pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

RITENUTO, inoltre, di stabilire al 31 luglio, al 30 settembre e al 30 novembre le scadenze della Tari per l'anno d'imposta 2021;

CONSIDERATO che è necessario:

- dover procedere all'adozione di un nuovo Regolamento comunale per disciplinare la Tari dall'anno d'imposta 2021 al fine di migliorare gli aspetti organizzativi del servizio TARI offerto agli utenti sulla base dell'adeguamento della normativa al D.Lgs. n.116/2020;
- disciplinare l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificati dal d.lgs. 116/2020;

PRESO ATTO degli interventi dei Consiglieri, come trascritti integralmente dalla registrazione della seduta che, allegati al presente provvedimento, ne formano parte integrante, formale e sostanziale;

UDITE le dichiarazioni di voto espresse dai Consiglieri che vengono, di seguito, integralmente riportate:

FURLANI: Come Gruppo "Siamo" il nostro voto sarà ovviamente favorevole, insomma a noi sembra e siamo convinti che sia un supporto più che concreto che diamo, per agevolare la ripartenza alle nostre imprese. Confermo che la cifra sono attorno ai 500.000 euro, a me risulta che nessuno in Commissione abbia parlato di 300, però probabilmente ero un po' distratto o effettivamente non è stato detto. Comunque 500.000 su quasi 900.000, adesso non vorrei sbagliare la cifra, che cuba la TARI per il nostro paese, direi che è un bel supporto che diamo alle aziende. Poi c'è chi potrà dire che sono pochi, come qualcuno ha detto che era poco l'anno scorso quello che è stato dato, saranno pochi quest'anno, nel mondo ideale non sarebbe esistito il Covid, daremo soldi a tutti. Io sono convinto, noi siamo convinti, che questo sconto di quasi il 60% comunque le aziende che hanno avuto bisogno, perché c'è da sottolineare anche questo, si è fatta una scelta di aiutare le aziende che effettivamente hanno avuto difficoltà, e ne gioveranno nel prossimo mese

visto che la scadenza del pagamento è imminente. Quindi confermo appunto il voto della Lista "Siamo" favorevole.

VISTO il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti rilasciato in data 21.06.2021, verbale n. 12;

VISTO che il Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi, dott.ssa Marconi Maria Luigia, ha espresso, in merito, parere tecnico favorevole;

VISTO che il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Giuseppina Sabaini, ha espresso, in merito, parere contabile favorevole;

CON VOTI favorevoli 11 (Brizzi R., Ceschi, Gasparini, Fontana, Manara, Furlani, Beccherle, Brizzi S., Zappalà, Celli, Motta), contrari nessuno e astenuti 4 (Ambrosi, Boscaini, Segala, Bonadimani), espressi in forma palese per appello nominale, effettuato dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 66, 1° comma, e dell'art. 67, 3° comma, del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale", su n. 15 Consiglieri presenti e n. 15 votanti;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parti integranti, formali e sostanziali del presente provvedimento;
2. di stabilire che le scadenze di pagamento per l'anno 2021 sono le seguenti:
31 luglio 2021, 30 settembre 2021 e 30 novembre 2021, con facoltà per i contribuenti di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata;
3. di adottare in materia di TARI, per quanto esposto in premessa, il nuovo Regolamento, Comunale allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, formale e sostanziale;
4. di disporre, dopo l'esecutività, la pubblicazione sul portale web del Comune;
5. di dare atto che il presente regolamento per l'applicazione della TARI produce effetti con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
6. di abrogare con decorrenza dal 1° gennaio 2021 il precedente Regolamento Comunale per l'Applicazione della tassa sui rifiuti approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 04/06/2020;
7. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento in oggetto, entro i termini di legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, mediante pubblicazione telematica nel Portale del Federalismo Fiscale secondo le disposizioni vigenti.

Successivamente,

CON VOTI favorevoli 11 (Brizzi R., Ceschi, Gasparini, Fontana, Manara, Furlani, Beccherle, Brizzi S., Zappalà, Celli, Motta), contrari nessuno e astenuti 4 (Ambrosi, Boscaini, Segala, Bonadimani), espressi in forma palese per appello nominale, effettuato dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 66, 1° comma, e dell'art. 67, 3° comma, del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale", su n. 15 Consiglieri presenti e n. 15 votanti;

DELIBERA

- di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile in quanto atto soggetto a scadenza normativa.

Il Presidente
Dott. Stefano Ceschi

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Corsaro

COMUNE DI BUSSOLENGO

PROVINCIA DI VERONA



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 24/06/2021

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO	3
Art. 3 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	3
Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO	3
Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI	4
Art. 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	4
Art. 7 - LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	4
Art. 8 - LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
Art. 9 - BASE IMPONIBILE.....	5
Art. 10 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE.....	6
Art. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	6
Art. 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	7
Art. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	7
Art. 14 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE.....	7
Art. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	8
Art. 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	8
Art. 17 - TARIFFA GIORNALIERA	9
Art. 18 - ESENZIONI E RIDUZIONI.....	9
Art. 19 - RIDUZIONI PER IL RICICLO	10
Art. 20 - AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI	11
Art. 21 - AUTONOMO AVVIO A RECUPERO E RICICLO DEI PROPRI RIFIUTI SIMILI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	12
Art. 22 - VERSAMENTI.....	13
Art. 23 - DICHIARAZIONE.....	14
Art. 24 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	14
Art. 25 - ACCERTAMENTO.....	14
Art. 26 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	15
Art. 27 - SANZIONI	15
Art. 28 - REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA TARDIVA	16
Art. 29 - RIMBORSI	16
Art. 30 - CONTENZIOSO.....	16
Art. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI	16
ALLEGATO A	18

LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina la Tari, la tassa sui rifiuti, tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal DPR. 27 aprile 1999, n.158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.
2. Il presente Regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della Tari, nel Comune di Bussolengo, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza ed è conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
2. Si intendono per:
 - a. Utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
 - b. Utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 3 – CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo del 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 - SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo della TARI è il Comune di Bussolengo.
2. Per gli immobili che insistono sul territorio di più Comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Bussolengo secondo il criterio della proporzionalità della superficie, fatta salva la possibilità di regolare diversamente questa ipotesi ricorrendo a specifici accordi tra gli enti territoriali interessati, purché nel rispetto del divieto di doppia imposizione.

3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, da un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 6 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 7 – LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione appoggiate al suolo o infisse nel suolo, chiuse su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualevolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 8 – LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati; l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere adeguatamente dimostrata dall'utente;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentiti o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
- per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

- b) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree soggetti al prelievo.

2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all'ottanta per cento (80%) di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 10 - DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali, le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto preposto ed approvato dal Consiglio Comunale.
7. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
8. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
9. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
10. Il comune approva le tariffe della Tari in base al piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF).

Art. 11 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di

cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 12 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 23, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Tutte le variazioni di tariffa saranno regolarizzate a conguaglio nella bollettazione dell'anno successivo. L'Ufficio effettuerà il ricalcolo della bolletta nell'anno in corso solo in caso di trasferimento del soggetto passivo in altro Comune o chiusura dell'utenza.

Art. 13 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 14 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente presentata nei termini previsti dall'art. 23. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata e presentata nei termini previsti dall'art. 23.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, il numero degli occupanti viene determinato in via presuntiva pari a quello indicato nella seguente tabella:

-n.1 componente	per superfici inferiori od uguali a 50 mq.
-n.2 componenti	per superfici oltre 50 mq. e fino a 70 mq.

- n.3 componenti per superfici oltre 70 mq. e fino a 100 mq.
 - n.4 componenti per superfici oltre 100 mq. e fino a 120 mq.
 - n.5 componenti per superfici oltre 120 mq. e fino a 140 mq.
 - n.6 ed oltre componenti per superfici superiori a 140 mq.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
 5. Le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche assoggettate solamente per la quota fissa rapportata al numero dei componenti; se condotte da persona fisica o giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
 6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
 7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente saranno conteggiate a conguaglio nell'anno successivo.

Art. 15 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 16 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

7. Con decorrenza dal 01 gennaio 2020, ai sensi dell'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, è stato modificato l'allegato 1 del regolamento di cui al D.P.R n.158/1999 per cui la categoria 11 prevista nell'allegato "A" al presente regolamento comprende solamente gli uffici e le agenzie, mentre la cat. 12 comprende le banche, gli istituti di credito e gli studi professionali.

Art. 17 - TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 %.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
5. Per tutto quanto non previsto nei precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 18 - ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Per le utenze domestiche, sono esenti dall'imposta le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono esclusi dalla tassazione i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. La tassa è dovuta nella misura del venti per cento (20%) della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura 40% della tariffa, in caso di distanza di più di 300 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
5. Sono, inoltre, previste le seguenti riduzioni tariffarie del venti per cento (20%) per:
 - abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta agevolazione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
 - abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, a condizione che la stessa sia sfitta e limitatamente ad una sola unità abitativa.
6. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti sia organici che rifiuto verde ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del venti per cento (20%). La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento.
7. La tariffa è ridotta del cinquanta per cento (50%) per:

- a. le utenze classificate nella categoria 24 (bar, caffè, pasticceria) e categoria 14 (edicola, tabaccaio) che dimostrino di non avere installato apparecchi per il gioco lecito o che dimostrino di averli rimossi, nelle zone del territorio ove è o era consentita l'installazione e purché in regola con il pagamento di tutto quanto dovuto a titolo di Tia, Tares e Tari. Sono escluse dall'agevolazione le utenze ubicate nelle zone del territorio comunale ove non è consentito l'installazione di apparecchi per il gioco lecito. La riduzione sarà applicata dall'ufficio tributi a seguito di verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale.
 - b. le attività commerciali considerate "Attività storiche"; sono considerate attività storiche, gli esercizi commerciali che hanno svolto sempre la loro attività all'interno del territorio comunale. L'attività deve essere stata ininterrotta per almeno:
 - 35 anni, anche con subentro tra parenti entro il 2° grado ed affini di 1° grado;
 - 45 anni, anche con subentro a qualsiasi titolo e con qualsiasi soggetto, purché siano passati almeno 30 anni dall'ultima cessione di azienda o affidamento in gestione. La riduzione sarà applicata dall'ufficio tributi a seguito di verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale.
 - c. l'unità immobiliare appartenente alle categorie C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri) e collocate in zone pedonali, purché risultino attive le utenze.
8. La riduzione di cui al comma precedente è subordinata alla presentazione di apposita istanza, da presentare entro il 31 dicembre di ogni anno, attestante le rispettive condizioni di cui alle sopraccitate lettere a), b) e c). La riduzione è riconosciuta anche per gli anni successivi previa verifica del permanere delle condizioni richieste.
 9. Per le famiglie a basso reddito. Per i residenti in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 5.000,00 è prevista una riduzione della tariffa rifiuti nella misura del 20% della quota fissa e della quota variabile e non cumulabile con altre riduzioni.
 10. Per la presenza nel nucleo familiare di bambini di età inferiore a 36 mesi. Per le utenze domestiche all'interno delle quali risiedono uno o più bambini di età inferiore a 36 mesi è prevista un'agevolazione di € 20,00 per ciascun bambino.
 11. Le riduzioni/agevolazioni di cui al comma 9 saranno riconosciute a seguito di presentazione di apposita domanda entro il 31 dicembre di ogni anno, purché in regola con il pagamento di tutto quanto dovuto, a titolo di TIA, TARES e TARI.
 12. Si applica l'esenzione dalla tassa sui rifiuti per i locali adibiti esclusivamente all'attività del catechismo.
 13. Le riduzioni non sono cumulabili tra loro o con altre riduzioni previste dalla legge.
 14. Per l'anno 2021, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, è prevista una riduzione della parte variabile della tariffa TARI nella percentuale del sessanta per cento (60%) per tutte le utenze non domestiche che verosimilmente hanno subito una riduzione delle attività dovuta all'emergenza sanitaria ancora in atto o che sono state costrette alla sospensione della stessa disposta per motivi di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria. Rimangono escluse dalla presente riduzione le seguenti categorie di attività:
 associazioni, musei, biblioteche, scuole di ogni ordine e grado, banche ed istituti di credito, assicurazioni, generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati), plurilicenze alimentari e miste, fiori e piante, ortofrutta, pescherie, ipermercati di generi misti.
 Le riduzioni-Covid sono cumulabili con altre riduzioni previste dal presente regolamento.

Art. 19 - RIDUZIONI PER IL RICICLO

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo.

2. Per «riciclo», previsto dal comma 649, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali e sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o altri fini.
3. Nel caso di produzione di rifiuti urbani avviati in modo effettivo e oggettivo al riciclo ai sensi dell'art. 21, comma 7, del D.Lgs. n. 22/1997 è concessa una riduzione in misura direttamente proporzionale alla percentuale quantitativa di rifiuti avviati al riciclo fino all'importo massimo del 40% della quota variabile della tassa.
4. La percentuale di riciclo R viene calcolata così come segue:

$$R = \frac{Q_{dich}}{K(S,ap) \times S} \times 100$$

intendendo per Q_{dich} la quantità di rifiuti avviati al riciclo, $K(S,ap)$ il coefficiente K_d di produttività specifica per metro quadrato adottato ed S la superficie operativa soggetta a tariffa dell'attività.

5. La riduzione percentuale di cui al comma precedente verrà applicata a consuntivo su richiesta dell'utente. La domanda deve essere presentata al soggetto gestore entro il 28/02 dell'anno successivo e allegando copia dei seguenti documenti:
 - Una dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la quantità dei rifiuti avviati al riciclo nell'anno precedente;
 - Copia del Formulario e l'attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi così come previsto dall'art. 15 e dall'art. 49, comma 14, del D.Lgs. n. 22/1997 e art. 7, comma 2, del D.P.R. 158/1999.

Art. 20 - AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Relativamente alle varie attività, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 10%.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a. indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti distinti per codice CER;
 - b. comunicare entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
Se tale documentazione non venisse prodotta oppure se dal controllo della stessa risultasse che l'azienda non ha prodotto rifiuti speciali e/o pericolosi, la tassa rifiuti dovrà essere corrisposta maggiorata della sanzione per infedele dichiarazione e degli interessi calcolati secondo le norme in vigore e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. In attuazione dell'art. 1, comma 649, secondo capoverso, sono individuate le categorie del DPR 158/99 con aree di produzione di rifiuti speciali e con i magazzini di materie prime e di

merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività e precisamente:

Categoria DPR 158/99	Descrizione
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici

5. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti.
6. Al fine dell'applicazione dei commi 4 e 5 del presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione e quelle dei magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive.
7. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 come previsto dall'art. 1, comma 649, III capoverso, della legge n. 147/13.

Art. 21 – AUTONOMO AVVIO A RECUPERO E RICICLO DEI PROPRI RIFIUTI SIMILI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che intendano avviare a recupero i propri rifiuti simili al di fuori del servizio pubblico in conformità alla previsione dell'art. 238, comma 10 del d.lgs. n.152/2006 sono tenute a comunicare formalmente tale scelta al Comune di Bussolengo e al Consiglio di Bacino Verona Nord entro il trenta (30) giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per il 2022, tale richiesta deve essere trasmessa entro il 31 maggio 2021 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022. Le tardive comunicazioni avranno effetto a decorrere dal primo gennaio del secondo (2°) anno successivo.
2. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, relativa almeno alle seguenti informazioni:
 - a) la durata non inferiore a cinque (5) anni, per cui si intende esercitare l'opzione di autonomo avvio a recupero dei propri rifiuti simili;
 - b) la tipologia (in base al codice EER) ed i quantitativi (stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente) dei rifiuti da avviare a recupero;
 - c) l'esistenza di uno o più accordi contrattuali con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti simili.Le comunicazioni pervenute nel 2021 entro i termini, anche se incomplete saranno ritenute valide se integrate successivamente, anche su richiesta dell'ufficio, con i dati completi e necessari (anagrafici, superfici ecc.) per l'accettazione della pratica e per la corretta gestione dell'utenza.
3. Dette utenze, purché comprovino mediante attestazione rilasciata dal/i soggetto/i che ha/hanno effettuato l'attività di recupero dei loro rifiuti simili, sono escluse dalla sola corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (quota variabile).

4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono presentare apposita richiesta al Comune di Bussolengo e al Consiglio di Bacino Verona Nord: detta richiesta deve essere presentata entro il termine previsto dalla legge e, in mancanza entro il trenta (30) giugno di ciascun anno con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Una diversa decorrenza può essere concordata col gestore del servizio pubblico qualora non pregiudichi il regolare svolgimento del servizio pubblico. La riammissione all'interno del servizio pubblico è in ogni caso subordinata alla copertura degli eventuali costi di riattivazione dell'utenza.
5. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a riciclo i propri rifiuti simili in conformità alla previsione contenuta nell'art.1, comma 649, secondo periodo, della legge n. 147/2013 come previsto dall'art. 19 del presente regolamento; l'esercizio di tale facoltà integra un'ipotesi di variazione della comunicazione/denuncia di attivazione dell'utenza e pertanto deve essere comunicata nel rispetto dei tempi e delle modalità previste per tale comunicazione.
6. Le utenze non domestiche che esercitano l'opzione prevista dall'art. 238, comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 ovvero che si avvalgono della facoltà prevista dall'art. 1, comma 649, secondo periodo della legge n. 147/2013, hanno l'obbligo di rendicontare i quantitativi dei rifiuti simili avviati a recupero e/o a riciclo nell'anno precedente compilando l'apposito applicativo regionale entro il termine fissato con provvedimento regionale ovvero, nelle more della sua implementazione, mediante un'autocertificazione ex DPR 445/2000 contenente i quantitativi annuali dei predetti rifiuti, distinti per codice CER, e l'attestazione dell'impianto di destino da produrre al gestore del servizio pubblico entro il 30 aprile dell'anno successivo.
7. Le utenze non domestiche che si avvalgono di una delle facoltà previste dal presente articolo rimangono comunque soggette all'obbligo di raccolta differenziata dei propri rifiuti in conformità al locale regolamento di gestione dei rifiuti urbani, nonché al potere di controllo sulle informazioni rese e/o sui dati rendicontati (es. coerenza sui pesi effettivamente conferiti e verifica dell'avvenuto riciclo/recupero).
8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nelle more di una disciplina normativa e/o amministrativa della materia nazionale e/o regionale: pertanto, in caso di sopravvenienza di disposizioni legislative e/o amministrative che regolino in tutto o in parte la materia cesseranno di produrre effetto le corrispondenti disposizioni del presente articolo.

Art. 22 - VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
2. Il versamento del tributo dovrà essere effettuato in n. tre (3) rate osservando le seguenti scadenze di pagamento:
30 giugno – 30 settembre – 30 novembre, salva la possibilità della Giunta Comunale di deliberare termini di pagamento diversi.
Per l'anno 2021 il versamento del tributo è dovuto osservando le seguenti scadenze:
31 luglio – 30 settembre – 30 novembre.
3. E', comunque, consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

5. Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto sia inferiore ad euro 12,00.
6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.
7. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI a soggetti esterni, abilitati allo svolgimento del servizio.

Art. 23 - DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del trenta (30) giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 24 – TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 25 - ACCERTAMENTO

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
3. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC), un apposito avviso motivato.
4. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Gli avvisi di accertamento esecutivi devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
6. Gli avvisi di accertamento esecutivi devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.
7. Le attività di accertamento e liquidazione dell'imposta svolte dal Comune saranno effettuate qualora l'importo dell'imposta non versata sia pari o superiore ad € 12,00 (dodici/00).
8. Per gli avvisi di accertamento viene quantificato l'importo forfettario relativo all'attività di notifica in euro 6,00.

Art. 26 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. Sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1, commi 792-814 della Legge n. 160/2019 e s.m.i., la riscossione coattiva è eseguita dal Comune in forma diretta ovvero affidata:
 - a) ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs n. 446/97
 - b) al soggetto preposto alla riscossione nazionale secondo le disposizioni di cui all'art. 2 del D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.

Art.27 - SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla denuncia, si applica quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 471/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00).
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 (cinquanta/00).

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.1, comma 693 della Legge 147/2013, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi, tranne per quanto previsto al comma 1.
6. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la TARI o in contrasto con esse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della legge 296/2006, nonché la normativa vigente.

Art. 28 – REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA TARDIVA

1. Al fine di agevolare lo spontaneo adempimento agli obblighi tributari da parte dei contribuenti, si considerano regolarizzati i versamenti omessi, parziali o tardivi relativi ad annualità pregresse, purché il contribuente, prima che la violazione sia stata constatata o sia stato avviato il procedimento di accertamento, provveda con ravvedimento operoso al versamento:

- dell'imposta dovuta per tutti gli immobili, nei casi di omesso o parziale versamento;
- della sanzione in misura pari a quella prevista dall'art. 13 del D.lgs n.472/1997 così come modificato dal D.L. n.124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157/2019, che ha esteso ai tributi locali l'istituto del ravvedimento operoso lungo.
- degli interessi moratori sull'imposta dovuta o tardivamente versata, calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera, dalla data della scadenza dell'obbligo tributario fino al momento del versamento.

2. Il contribuente che provvede alla regolarizzazione spontanea tardiva è tenuto a darne comunicazione al Comune.

3. Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si rinvia a quanto stabilito nel regolamento comunale delle entrate.

Art. 29 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto di restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal saggio di interesse legale.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori alla somma prevista come importo di versamento dovuto minimo, ovvero euro 12,00.

Art. 30 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Art. 31 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione dei tributi sono trattati nel rispetto del G.D.P.R. 679/2016.

2. La Tari, come disciplinata dal presente Regolamento, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 24/06/2021

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – ADEGUAMENTO AL D.LGS. 116/2020 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI – APPROVAZIONE E PRECISAZIONI INERENTI L'APPLICAZIONE DELLA TARI PER L'ANNO D'IMPOSTA 2021

Presidente del Consiglio Comunale Stefano Ceschi

Punto n. 3: “*Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti – Adeguamento al Decreto Legislativo 116 del 2020 e successive integrazioni – Approvazione e precisazioni inerenti all'applicazione della TARI per l'anno d'imposta 2021*”.

Prego assessore Amantia.

Assessore Giovanni Amantia

Leggo dal “*proponere*”.

Presidente del Consiglio Comunale Stefano Ceschi

Prego.

L'assessore Amantia legge la proposta di delibera n. 27 presente in cartella.

Assessore Giovanni Amantia

La modifica di questo Regolamento TARI è nata per recepire le direttive Europee in materia di Tributi e di Testo Unico Ambientale, approvata recentemente. La novità più grossa è ora che viene permesso alle utenze non domestiche di avviare a recupero i propri rifiuti al di fuori del Servizio Pubblico. Le ditte che usufruiranno di tale novità pagheranno solamente la quota fissa, ad oggi nel nostro Comune sono arrivate 18 domande per usufruire di questo nuovo servizio. Questa opportunità è una novità per tutti e per questo dovremo un attimo valutare i futuri sviluppi.

Oltre alle parti tecniche di adeguamento alla norma, abbiamo inserito in questo Regolamento per l'anno in corso, una forte riduzione di circa 500.000 euro, sulla parte variabile delle utenze non domestiche, delle imprese colpite da Covid. Su un'entrata totale di circa 900.000 euro relativo alla parte variabile delle utenze non domestiche, infatti verranno fatte riduzioni per circa mezzo milione come ho detto prima. Una misura che vale quindi ad uno sconto pari circa al 60%. Questa cifra verrà coperta dal famoso “*Fondone*” messo a disposizione dallo Stato, un segnale chiaro e di forte vicinanza che vogliamo dare alle nostre imprese sul territorio, una risposta concreta alle richieste fatte da molti nostri imprenditori, sulla riduzione dei vari costi. Dopo la riduzione dell'IMU sulle categorie C e da A10 fatte l'anno scorso, quest'anno si somma anche questa forte riduzione della TARI, ma non è l'unica altro arriverà in corso d'anno.

Per quanto riguarda le utenze domestiche delle famiglie invece le tariffe sono in linea con gli anni scorsi, addirittura il conto finale per ogni famiglia in molti casi sarà più basso rispetto all'anno scorso.

La scadenza per l'approvazione di questa delibera è fissata entro il 30 giugno, per questo motivo voglio ringraziare tutti gli Uffici che hanno contribuito alla scrittura di questo nuovo testo, in quanto questo lavoro ha coinvolto per diverse settimane più Uffici, e in molti casi anche in coordinamento con altri Comuni e con il Consorzio stesso.

Questo Regolamento è passato in Commissione per cui magari lascio la parola al Presidente Ambrosi.

Grazie.

Presidente del Consiglio Comunale Stefano Ceschi

Grazie a lei assessore.

Prego Ambrosi, se vuole dire due parole.

Consigliere Comunale Vittorio Ambrosi

Sì, grazie Presidente.

Come ha spiegato Giovanni ovviamente questo Regolamento è per adeguare alla nuova normativa europea. Però prima mi sembrava che avesse detto che per quest'anno la scadenza è fine giugno, ma in Commissione mi sembra che è stato detto che per quest'anno 2021 la scadenza è fine luglio non fine giugno, se non vado errato, forse si è sbagliato Giovanni prima.

La preoccupazione della Commissione più che altro era se c'erano molte ditte che avevano questa possibilità di uscire dal raccoglimento dei rifiuti e si aveva meno introito, poi c'era la possibilità che questo gravasse sulle utenze domestiche poi. Si spera che non c'è ne siano tante che escano dal servizio, anche utilizzando praticamente il contributo per l'autoriciclo che dà la possibilità a delle ditte di prendere un contributo quelle che rimangono praticamente al Comune.

La Commissione e poi si è espressa voti favorevoli della maggioranza e si è astenuta la minoranza praticamente.

Grazie Presidente-.

Presidente del Consiglio Comunale Stefano Ceschi

A lei consigliere Ambrosi.

È aperto il dibattito.

Prego consigliera Boscaini.

Consigliere Comunale Maria Paola Boscaini

Intanto ringrazio il Vicesindaco Amantia per quello che ha detto.

Mi sembrava che in Commissione fosse stato detto che erano 300.000 euro, ma non è credo 300 o 500, magari visto che avete fatto lo sforzo di fare il 60% potevate fare qualcosina di più, come hanno fatto altri Comuni.

Ma quello che le volevo chiedere Vicesindaco è se poteva aggiornarmi, insomma magari ha anche poco a che vedere con il Regolamento, ma visto che lei è molto dentro a questo settore, a che punto è la domanda europea per fare il Bando Europeo della Raccolta Rifiuti. Se non è fuori tema, se per favore ha qualche aggiornamento le sarei grata.

Presidente del Consiglio Comunale Stefano Ceschi

Grazie consigliera.

Assessore Giovanni Amantia

Posso parlare Presidente?

Presidente del Consiglio Comunale Stefano Ceschi

Certo prego.

Il Sindaco si è prenotato poi sulla gara europea.

Assessore Giovanni Amantia

Sì ecco, visto che sta parlando il Sindaco che essendo anche Presidente dei Sindaci è molto più informato di me, comunque c'è un iter in atto e abbiamo delle riunioni molte fitte, la prossima se non erro lunedì, però lascio la parola al mio Sindaco che insomma è sul pezzo.

Presidente del Consiglio Comunale Stefano Ceschi

Prego Sindaco.

Sindaco Roberto Brizzi

Grazie. Grazie Giovanni.

Ma ne sa tanto anche Giovanni, è che essendo Presidente del Verona 2 sono continue riunioni anche di approfondimento.

Allora la gara, se da un presupposto che stiamo parlando della grande gara che si doveva fare ma che non si farà al momento perché ancora nel novembre dell'anno scorso l'Assemblea dei Sindaci ha scelto la strada del conferimento in house. Quindi è stato dato a degli esperti di fare il Piano Finanziario, lo stanno facendo, se va tutto bene, se il programma che ci hanno proposto a quei Sindaci non ha intoppi, dovremmo arrivare a fine anno per andare in house.

C'è qualche aspetto da approfondire, perché i Sindaci giustamente sarà una ricaduta importante su tutto il territorio, quindi non solo di Bussolengo, ma insomma sicuramente il Consorzio Verona Nord rappresenta più di 50 Comuni, quindi insomma se sono 98 totali capite bene che ... fra l'altro proprio come territorialità siamo veramente larghi. Quindi in questo momento non stiamo andando avanti sulla gara, stiamo andando verso questa scelta di fare questa società in house.

È chiaro che è una scelta forte di tutti i Sindaci, era stata votata all'unanimità, adesso il grande ... adesso verremo al veto, nel senso che nel momento in cui ci presenteranno il Piano Finanziario lì saremo veramente chiamati tutti a valutare se andare avanti o se a questo punto andare verso una gara europea.

Fondamentalmente poi contro, e lo sappiamo un po' tutti, nel senso che l'idea era fare, ecco magari per chi non è addento proprio in questi meccanismi è come dire per il ciclo delle acque fa Acque Veronesi insomma, fare una società dove la proprietà è in mano ai Comuni, questo ovviamente ha dei pro e dei contro, come invece dire "*va beh fai una gara*", proprio una gara veramente, diventerebbe una gara veramente enorme ...

Ecco potremmo discutere per ore perché veramente c'è un grandissimo dibattito, un grandissimo approfondimento sui numeri, chiaro che poi è collegato a tutta una serie di, come posso dire, di fatti collaterali come se la facciamo in house vuol dire anche trovare delle sedi per fare il primo opera filtraggio. Ricordo per esempio, cosa abbastanza anomala, il Verona Nord è l'unico che non ha una discarica, perché Verona Sud ha Torretta e Verona Centro di fatto ha Cà del Bue.

Siamo in itinere e i professionisti su mandato del Consorzio ci stanno lavorando, speriamo che arrivino, ma questo l'ho dico non tanto per l'amministrazione di Bussolengo solamente ma per tutto il nostro territorio, buone nuove perché secondo me, questa però è una mia valutazione personalissima, io preferirei veramente la società in house perché ovviamente se la società che gestisce è proprietà dei Comuni non abbiamo bisogno di fare utile ma come unico scopo è dare un servizio. Una gara, giustamente l'imprenditore del territorio è interessato fino ad un certo punto, perché potrebbe vincere un francese piuttosto che uno di un'altra regione, e quindi giustamente l'imprenditore fa utile.

Però ecco, ci sono talmente tante variabili che quindi è un auspicio che mi faccio io però vediamo, magari poi decidiamo tutti di andare in gara perché non ne vale la pena. Quindi diciamo che siamo ancora abbastanza nel limbo come si suol dire.

Grazie.

Presidente del Consiglio Comunale Stefano Ceschi

A lei Sindaco.

Non ci sono altri interventi, passiamo alle dichiarazioni di voto allora.

Prego consigliere Furlani.

Consigliere Comunale Davide Furlani

Grazie Presidente.

Come Gruppo "*Siamo*" il nostro voto sarà ovviamente favorevole, insomma a noi sembra e siamo convinti che sia un supporto più che concreto che diamo, per agevolare la ripartenza alle nostre imprese.

Confermo che la cifra sono attorno ai 500.000 euro, a me risulta che nessuno in Commissione abbia parlato di 300, però probabilmente ero un po' distratto o effettivamente non è stato detto. Comunque 500.000 su quasi 900.000, adesso non vorrei sbagliare la cifra, che cuba la TARI per il nostro paese, direi che è un bel supporto che diamo alle aziende.

Poi c'è chi potrà dire che sono pochi, come qualcuno ha detto che era poco l'anno scorso quello che è stato dato, saranno pochi quest'anno, nel mondo ideale non sarebbe esistito il Covid, daremo soldi a tutti. Io sono convinto, noi siamo convinti, che questo sconto di quasi il 60% comunque le aziende che hanno avuto bisogno, perché c'è da sottolineare anche questo, si è fatta una scelta di aiutare le aziende che effettivamente hanno avuto difficoltà, e ne gioveranno nel prossimo mese visto che la scadenza del pagamento è imminente.

Quindi confermo appunto il voto della Lista “*Siamo*” favorevole.

Presidente del Consiglio Comunale Stefano Ceschi

Bene.

Se non ci sono altre dichiarazioni di voto allora possiamo passare in votazione.

Prego Segretario.

Il Segretario procede con l'appello per la votazione del punto 3 all'ordine del giorno.

Segretario Comunale Dott. Francesco Corsaro

Brizzi Roberto, favorevole; Ceschi Stefano favorevole; Gasparini Veronica favorevole; Fontana Federico favorevole; Manara Nicola favorevole; Furlani Davide favorevole; Beccherle Giorgio favorevole; Brizzi Simone favorevole; Zappalà Matteo favorevole; Celli Bruno favorevole; Motta Amelia favorevole; Vassanelli Enrico assente; Salizzoni Silvio assente; Ambrosi Vittorio astenuto; Boscaini Maria Paola astenuto; Segala Nadia astenuto; Bonadimani Lucio astenuto.

Presenti 15 (quindici), votanti 15 (quindici): Favorevoli 11 (undici), Astenuti 4 (quattro).

Segretario Comunale Dott. Francesco Corsaro

11 favorevoli, 4 astenuti (Ambrosi, Boscaini, Segala e Bonadimani).

Presidente del Consiglio Comunale Stefano Ceschi

Il Consiglio approva.

Anche qui c'è bisogno dell'immediata eseguibilità.

Il Segretario procede con l'appello per la votazione dell'immediata eseguibilità del punto 3 all'ordine del giorno.

Segretario Comunale Dott. Francesco Corsaro

Brizzi Roberto, favorevole; Ceschi Stefano favorevole; Gasparini Veronica favorevole; Fontana Federico favorevole; Manara Nicola favorevole; Furlani Davide favorevole; Beccherle Giorgio favorevole; Brizzi Simone favorevole; Zappalà Matteo favorevole; Celli Bruno favorevole; Motta Amelia favorevole; Vassanelli Enrico assente; Salizzoni Silvio assente; Ambrosi Vittorio astenuto; Boscaini Maria Paola astenuto; Segala Nadia astenuto; Bonadimani Lucio astenuto.

Presenti 15 (quindici), votanti 15 (quindici): Favorevoli 11 (undici), Astenuti 4 (quattro).

Segretario Comunale Dott. Francesco Corsaro

Stesso esito di prima, 11 favorevoli e 4 astenuti (Ambrosi, Boscaini, Segala e Bonadimani).

Presidente del Consiglio Comunale Stefano Ceschi

Come prima il Consiglio approva.

IL PRESIDENTE

Dott. Stefano Ceschi

IL SEGRETARIO

Dott. Corsaro Francesco